



# Comune di Montecchio Precalcino

PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **15** DEL **23/04/2025**

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DEL PEF 2025. APPROVAZIONE TARIFFE CORRISPETTIVE SERVIZIO RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.**

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventitre** del mese di **Aprile** con inizio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Il sig. **Parisotto Fabrizio**, nella sua qualità di Sindaco e Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri comunali:

N.	Nominativo	A/P
1	PARISOTTO FABRIZIO	P
2	ROSSETTO MARIANO	P
3	TAGLIAPIETRA LUCINZIA	P
4	MATTAROLO IVAN	P
5	SCANDOLA DANIELE	P
6	CESARI GIUSEPPE	P
7	BONIN LUCIA	A
8	MARTINI ELENA	P
9	MATTIELLI MARIA CRISTINA	P
10	CECCHETTO MARIA TERESA	P
11	GASPAROTTO MATTEO	P
12	THIELLA STEFANO	P
13	BUSON GAETANO	P

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario comunale **dott. Pasquale Finelli**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal primo gennaio 2014, composta da:

-IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

-TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali, con esclusione dell'abitazione principale per normativa intervenuta successivamente;

-TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'art. 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la successiva deliberazione di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

RICHIAMATA altresì la deliberazione ARERA n. 363/2021, così come modificato dalla deliberazione, 389/2023, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" e dalla deliberazione ARERA 7/2024, recante "Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti";

RILEVATO che le nuove disposizioni consentono di aumentare il limite di crescita del PEF fino alla misura del 9,6%, introducendo nuove componenti di "costi riconosciuti", in primis apposite componenti finalizzate ad accogliere gli aumenti tariffari generati dall'alto tasso di inflazione registrato soprattutto nell'anno 2022;

VISTA la delibera n. 386/2023/R/com, con cui ARERA ha istituito due componenti perequative che i Comuni dovranno prendere in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dall'anno d'imposta 2024;

DATO ATTO che l'istituzione delle due suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti a due casistiche:

-copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso l'ingresso della componente Ur1;

-copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l'introduzione di un'ulteriore componente perequativa, denominata Ur2;

CONSIDERATO che le due componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentare la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRECISATO che in ragione dell'istituzione delle due componenti perequative suddette i Comuni che gestiscono l'emissione delle bollette TARI o i gestori del servizio di erogazione del servizio del prelievo di natura corrispettiva dovranno indicare in bolletta l'importo da riscuotere come segue:

-per quanto concerne la componente Ur1, dovrà essere indicato un importo di € 0,1 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;

-con riferimento alla componente Ur2, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 1,5 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;

-con riferimento alla nuova componente perequativa Ur3 "nuovo bonus sociale rifiuti", si prende atto del Regolamento approvato in materia con DPCM n. 24 DEL 21/01/2025 pubblicato in G.U. n. 60 del 13/03/2025 e si resta in attesa delle definizioni applicative di Arera come da avvio del procedimento di attuazione effettuato con deliberazione n. 133 del 01/04/2025;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l'Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste: a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007; b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente. Nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:

. comma 682: Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

. comma 668: I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

. comma 683: Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...(omissis)

RICHIAMATE:

- deliberazione di C.C. n. 15 del 27/03/2024, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva puntuale;

- deliberazione di C.C. n. 21 del 17/04/2024, con la quale è stato approvato l'aggiornamento PEF biennale 2024-2025 e presa d'atto validazione PEF 2024 - Approvazione tariffe corrispettive servizio rifiuti - Tari 2024;

- deliberazione di C.C. n. 8 del 27/03/2021, con la quale è stato approvato il Regolamento delle norme per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- deliberazione di C.C. n. 9 del 27/03/2021, con la quale è stato approvato l'aggiornamento Regolamento per la gestione del centro comunale raccolta rifiuti;

VISTE:

- deliberazione di C.C. n. 44 del 14/11/2016 e C.C. n. 28 del 11/12/2017 con la quale è stato deliberato di integrare, dal 2017, la gestione in house providing dei rifiuti urbani con la concessione della gestione dell'applicazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della "tariffa corrispettiva servizio rifiuti" diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, alla società partecipata SORARIS SPA - esternalizzazione parziale del servizio;

- deliberazione di C.C. n. 33 del 19/11/2018, con la quale è stato esternalizzato il servizio di raccolta differenziata rifiuti - Ecocentro - completando l'esternalizzazione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani;

DATO ATTO CHE:

- il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché gestore dell'applicazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della tariffa corrispettiva servizio rifiuti per il territorio del Comune di Montecchio Precalcino è SORARIS S.p.a.;

- la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ha natura corrispettiva ed è assoggettata ad IVA, pertanto tutti i costi sono stati calcolati al netto di IVA;

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono definite nel D.P.R. n. 158/1999 che contiene le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Tale metodo è richiamato anche per la tariffa corrispettiva dall'art. 1 comma 668 della Legge n. 147/2013;

- ai sensi dell'art. 1 comma 688 della Legge n. 147/2013 il versamento della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero altri strumenti previsti dalla normativa vigente;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

DATO ATTO, altresì, che dall'anno 2020 è stata istituita una quota umido che non verrà applicata per chi effettua il compostaggio (utenti censiti) in applicazione alla normativa vigente;

DATO ATTO altresì che dall'anno 2023 è stato istituito il servizio di raccolta domiciliare verde e ramaglie con le seguenti tariffe 2025:

-Dotazione n. 1 bidone carrellato 240 litri: 39,80 annui

-Dotazione ulteriori bidoni carrellati 240 litri: 14,90 annui;

CONSIDERATO che la Tariffa Rifiuti - parte variabile- per tutte le categorie di utenza (euro/litro) è pari per il 2025 a 0,076;

VISTA la validazione del PEF 2025 effettuata dal Consiglio di Bacino Vicenza in quanto ETC

(Ente Territorialmente Competente) con deliberazione n. 9 del 10/04/2025;

TENUTO CONTO che il Consiglio di Bacino Vicenza, tuttavia, seppur costituito non è ancora operativo in ordine all'esercizio della funzione di "determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza" e, pertanto, ogni Comune provvederà alla determinazione in merito alle proprie competenze;

DATO ATTO che il piano finanziario per l'anno 2025 è pari a € 508.254,00 al netto di IVA;

VISTA la Relazione al Piano Tariffario servizio gestione rifiuti urbani 2025, come predisposta dal gestore SORARIS SPA, dalla quale risulta che per il calcolo della tariffa si deve fare riferimento al sistema normalizzato per la parte fissa e per la parte variabile al sistema puntuale facendo riferimento al totale dei litri conferiti;

PRESO ATTO che dalla Relazione di elaborazione delle tariffe servizio gestione rifiuti urbani 2025 risulta quanto segue:

- la suddivisione dei costi attribuibili alla parte fissa e quelli attribuibili alla parte variabile è la seguente:

parte fissa                   € 206.121,00 pari al 40,6%

parte variabile               € 302.134,00 pari al 59,4%

importi arr.ti per difetto desunti da PEF per un montante tariffario pari a 508.254,00;

RITENUTO, per la parte calcolata con metodo normalizzato, di adottare i coefficienti di produttività specifica di rifiuto (coefficiente  $K_a$  per le utenze domestiche e coefficiente  $K_c$  per utenze non domestiche), previsti dalle tabelle indicate al DPR 27.04.1999 n 158 recante le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, come risultanti dalla Relazione di elaborazione delle tariffe servizio gestione rifiuti urbani 2025;

DATO ATTO che il Comune di Montecchio Precalcino è soggetto alla normativa per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (n. 21 categorie) ma sceglie di applicare le categorie previste per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (n. 30 categorie) in quanto maggiormente dettagliate e perché sono presenti nel territorio comunale le categorie 3-11-15-17 e 23 che non trovano riscontro nella tabella dei Comuni <5.000 abitanti. Quanto sopra nel rispetto dell'art. 13 delle linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe;

VISTE le riduzioni previste dagli artt. 20 e seguenti del vigente Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva servizio rifiuti;

VISTA la necessità di provvedere alla determinazione della tariffa al fine di assicurare la copertura integrale dei costi ai sensi dell'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che per la parte variabile, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, il Comune di Montecchio Precalcino mantiene, per garantire una continuità nel metodo di quantificazione in base ai previgenti sistemi TARSU, TARES e TARI, il sistema di misurazione dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze (artt. 5-6 del DPR n. 158/99), integrato con un numero di svuotamenti minimi annui come segue da applicare in fase di emissione del ruolo fisso:

a) per le sole utenze domestiche, rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare, confermato rispetto all'anno 2024:

n. 1 componente           n. 2 svuotamenti minimi – pari a litri 240

n. 2 componenti           n. 3 svuotamenti minimi – pari a litri 360

n. 3 componenti           n. 4 svuotamenti minimi – pari a litri 480

n. 4 componenti           n. 5 svuotamenti minimi – pari a litri 600

n. 5 componenti           n. 6 svuotamenti minimi – pari a litri 720

n. 6 e più comp.           n. 7 svuotamenti minimi – pari a litri 840

2° case e altre utenze n. "0" svuotamenti minimi

DATO ATTO altresì, che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come stabilito con Decreto del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021, i comuni in deroga all'art.1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RICHIAMATE:

-la delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 19/12/2024 con la quale è stato approvato il DUP 2025-2027;

-la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 19/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 19/12/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Finanziario;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 25 del 27/03/2025 con cui veniva approvato il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025-2027;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva servizio rifiuti;

RILEVATO per quanto non direttamente disciplinato dal presente provvedimento si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTI:

-il D.Lgs. n. 152/2006 modificato dal D.Lgs. n. 116/2020;

-la Legge n. 212/2000;

Interventi ...(omissis).

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore 3 Servizi Tecnici e Responsabile del Settore 2 e contabile del Responsabile del Settore 2, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012 e di legittimità del Segretario Comunale;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: presenti n. 12, voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Cecchetto, Gasparotto, Thiella e Buson),

### **DELIBERA**

1-di considerare la premessa narrativa parte integrate e sostanziale della presente deliberazione;

2-di presa d'atto validazione Piano Economico Finanziario 2025 da parte del Consiglio di Bacino "Vicenza" in quanto Ente Territorialmente competente – giusta deliberazione del Consiglio di Bacino n. 9 del 10/04/2025 - (allegato B – delibera+PEF);

3- di approvare dall'01/01/2025, per la tariffa TARI i seguenti importi (al netto di IVA), come da Relazione elaborazione Tariffe con allegato B- (allegato C);

3.a): UTENZE DOMESTICHE - tariffa rifiuti – PARTE FISSA (euro/mq anno):

<b>Numero Componenti</b>	<b>TARIFFA FISSA (€/mq.)</b>
2e case e altre utenze	0,216580
1	0,216580

2	0,363545
3	0,406088
4	0,440895
5	0,475703
6 e oltre	0,502775

3.b): UTENZE NON DOMESTICHE - Tariffa Rifiuti – PARTE FISSA, (euro/mq annuo)

Cod. Cat	Descrizione	Tariffa Fissa (€/mq)
1	Cat. 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,437710
1	Cat. 1.1 - Immobili Comunali	0,324229
2	Cat. 2 - Cinematografi e teatri	0,299912
3	Cat. 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,453921
4	Cat. 4 - Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,664670
5	Cat. 5 - Stabilimenti balneari	0,413392
6	Cat. 6 - Esposizioni, autosaloni	0,348547
7	Cat. 7 - Alberghi con ristorante	1,151014
7	Cat. 7.1 - Agriturismi collegati all'attività agricola	0,972688
8	Cat. 8 - Alberghi senza ristorante	0,826785
8	Cat. 8.1 - B&B collegati all'attività agricola	0,770045
9	Cat. 9 - Case di cura e di riposo	0,915948
10	Cat. 10 - Ospedali	0,956477
11	Cat. 11 - Uffici, agenzie	0,867314
12	Cat. 12 - Banche e istituti di credito e studi professionali	0,470133
13	Cat. 13 - Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,972688
14	Cat. 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,183437
15	Cat. 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,583613
16	Cat. 16 - Banchi di mercato beni durevoli	1,167226
17	Cat. 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,045640
18	Cat. 18 -Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,753833
19	Cat. 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,013217
20	Cat. 20 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,526873
21	Cat. 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,664670
22	Cat. 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,160358
22	Cat. 22.1 - Ristoranti collegati all'attività agricola	4,514894
23	Cat. 23 - Mense, birrerie, hamburgherie	5,057978
24	Cat. 24 - Bar, caffè, pasticceria	4,158242

25	Cat. 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,937270
26	Cat. 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	1,685993
27	Cat. 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,481593
28	Cat. 28 - Ipermercati di generi misti	1,742733
29	Cat. 29 - Banchi di mercato generi alimentari	4,223088
30	Cat. 30 - Discoteche, night club	1,199649

3c): Tariffa Rifiuti – PARTE VARIABILE, per tutte le categorie di utenza, (euro/litro) 0,076;

La quantità di rifiuti prodotta dalla singola utenza domestica e non domestica, utile per il calcolo della parte variabile della tariffa, viene misurata tramite il conteggio del numero degli svuotamenti dei contenitori a consuntivo ed il numero dei litri considerando pieno il singolo contenitore ad ogni svuotamento. Tale numero viene rilevato mediante lettura di un sistema di identificazione elettronica inserito nei contenitori del rifiuto secco non riciclabile assegnati al singolo utente.

Il costo unitario di parte variabile viene calcolato dividendo la parte variabile complessiva per il numero di litri complessivo.

Per l'anno 2025 per le utenze domestiche si confermano i seguenti svuotamenti minimi:

n. 1 componente	n. 2 svuotamenti minimi – pari a litri 240
n. 2 componenti	n. 3 svuotamenti minimi – pari a litri 360
n. 3 componenti	n. 4 svuotamenti minimi – pari a litri 480
n. 4 componenti	n. 5 svuotamenti minimi – pari a litri 600
n. 5 componenti	n. 6 svuotamenti minimi – pari a litri 720
n. 6 e più componenti	n. 7 svuotamenti minimi – pari a litri 840
2e case e altre utenze	n. "0" svuotamenti minimi

3d): di approvare, per le utenze domestiche, una quota umido che non verrà applicata per chi effettua il compostaggio (utenti censiti) in applicazione alla normativa vigente:

n. 1 componente e seconde case/altre utenze	€	13,51
n. 2 componenti	€	24,32
n. 3 componenti	€	31,07
n. 4 componenti	€	40,53
n. 5 componenti	€	43,22
n. 6 e più componenti	€	45,92

3e): di approvare, sia per le utenze domestiche e non domestiche, la tariffa per raccolta domiciliare verde e ramaglie come segue:

-Dotazione n. 1 bidone carrellato 240 litri: 39,80 annui

-Dotazione ulteriori bidoni carrellati 240 litri: 14,90 annui;

3f): di approvare, per le utenze non domestiche, le seguenti tariffe:

-Tariffa puntuale della frazione umida è €/litro 0,056

-Altre tariffe su richiesta di grandi utenze:

Tipologia contenitore	Minimi	Costo a svuotamento	Costo Totale
Bidone lt. 120 secco	2	9,10	18,20
Bidone lt. 240 secco	2	18,20	36,40
Cassonetto lt. 1100 secco	8	83,44	667,52

Cassonetto lt. 1300 secco	8	98,61	788,88
Cassonetto lt. 1500 secco	8	113,78	910,24
Bidone lt. 60 umido	2	3,43	6,86
Bidone lt. 120 umido	2	6,87	13,74
Bidone lt. 240 umido	2	13,73	27,46
Bidone lt. 120 carta/vetro/multimateriale	2	2,20	4,40
Bidone lt. 240 carta/vetro/multimateriale	2	2,80	5,60
Cassonetto lt. 1.100 carta/multimateriale	8	7,70	61,60
Cassonetto lt. 1.500 carta/multimateriale	8	9,80	78,40
Vasca lt. 6.000 carta	8	19,70	157,60
Container lt. 27.000 carta	8	43,60	348,80

4) di dare atto che il Comune di Montecchio Precalcino è soggetto alla normativa per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (n. 21 categorie) ma sceglie di applicare le categorie previste per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (n. 30 categorie) in quanto maggiormente dettagliate e perché sono presenti nel territorio comunale le categorie 3-11-15-17 e 23 che non trovano riscontro nella tabella dei Comuni <5.000 abitanti. Quanto sopra nel rispetto dell'art. 13 delle linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe;

5) il Consiglio di Bacino Vicenza seppur costituito non è ancora operativo in ordine all'esercizio della funzione di "determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza" e, pertanto, ogni Comune provvede alla determinazione in merito alle proprie competenze;

6) per quanto non direttamente disciplinato dal presente provvedimento si rinvia alla normativa vigente in materia;

7) di dare atto altresì che il Responsabile del Settore 2° provvederà ad inserire sul Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente delibera, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

8) di dare atto che il Consiglio di Bacino "Vicenza" provvederà a trasmettere la documentazione ad ARERA per la successiva approvazione;

9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: presenti n. 11, voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Cecchetto, Gasparotto, Thiella e Buson), al fine di procedere con gli adempimenti di competenza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

SINDACO  
Parisotto Fabrizio

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Pasquale Finelli

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*